REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE CARRIERE STUDENTESCHE

Art. 1
(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) Commissione: la Commissione per la valutazione delle carriere studentesche di cui al successivo art. 2.

b) Riconoscimento delle carriere pregresse: il riconoscimento di carriere da cui si è decaduti, o a cui si è rinunciato.

c) Trasferimenti: il trasferimento al Dipartimento di giurisprudenza dell'Università della Campania *Luigi Vanvitelli* da parte di studenti provenienti da altri Atenei.

d) Passaggi: il passaggio al Dipartimento di giurisprudenza di studenti provenienti da altri Dipartimenti dell'Università della Campania *Luigi Vanvitelli*.

e) Riconoscimento esami: la convalida degli esami conseguente al mutamento di corso di laurea, nell'ambito di quelli erogati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania *Luigi Vanvitelli*.

f) Sospensioni di carriera: la sospensione del percorso di studio per un periodo di tempo non superiore alla durata del corso di laurea.

g) Abbreviazione di carriera: la dispensa degli esami di profitto sostenuti nell'ambito di un corso di laurea già concluso.

h) Esami in sovrannumero: l'autorizzazione a sostenere esami in sovrannumero, rispetto a quelli curriculari, nei limiti fissati con delibera del Consiglio di Dipartimento.

i) Dispensa: l'esonero, senza attribuzione di voto, dagli esami di profitto sostenuti nell'ambito di un corso di laurea già concluso. Gli esami dispensati non sono computabili ai fini della media e del voto di laurea.

l) Convalida: il riconoscimento di esami sostenuti nell'ambito di un altro corso di laurea, non concluso, dell'Università della Campania *Luigi Vanvitelli* o di altro Ateneo.

Art. 2
(Commissione per la valutazione delle carriere studentesche)

Con delibera del Consiglio di Dipartimento è istituita la Commissione per la valutazione delle carriere studentesche. La Commissione è composta da un Presidente, dal Responsabile dell'Ufficio di Segreteria studenti del Dipartimento, o da suo delegato, e da

n. 10 commissari nominati, con decreto del Direttore del Dipartimento, fra i docenti del Dipartimento garantendo la più ampia rappresentanza di ciascun SSD.
La durata della Commissione coincide con il mandato del Direttore.
Le funzioni di Segretario sono assunte dal Responsabile dell'Area didattica del Dipartimento o da suo delegato.

Art. 3

(Riunioni e quorum)

Le riunioni sono convocate dal Segretario su richiesta del Presidente.
La Commissione è validamente costituita, anche in modalità telematica, con la presenza di un numero minimo di tre componenti, compresi il Presidente e il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria studenti del Dipartimento.
In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal docente più anziano in ruolo.
Il Segretario, o suo delegato, partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto e non concorre alla formazione del quorum.
La Commissione delibera all'unanimità.
All'esito della riunione viene redatto, a cura del Segretario, un apposito processo verbale che verrà da lui sottoscritto unitamente al Presidente.

Art. 4

(Funzioni)

La Commissione ha unicamente funzioni consultive, spettando ogni decisione definitiva ai Consigli di corso di studio.

Art. 5

(Riconoscimento di CFU)

Le richieste relative alle lettere a) b) c) d) ed f) dell'art. 1 verranno delibate dalla Commissione tenuto conto dei CFU maturati, dallo studente, in ciascun SSD fra quelli previsti dal manifesto degli studi dello specifico percorso di studio al quale si intende accedere.
In caso di non coincidenza fra i CFU conseguiti dallo studente in ciascun SSD e quelli previsti dal manifesto degli studi relativo al corso di laurea cui si intende accedere, i Consigli di corso di studio, su proposta della Commissione, possono attribuire fino ad un numero massimo di 4 CFU aggiuntivi ai fini del riconoscimento dell'intero insegnamento.
I CFU eccedenti, eventualmente conseguiti dallo studente, non vengono riconosciuti.

Il riconoscimento di esami a scelta dello studente non può avvenire mediante convalida o dispensa di insegnamenti caratterizzanti o di base nell'ambito del percorso di studio cui si intende accedere.

I CFU relativi ad esami a scelta possono essere aggiunti a quelli relativi ad un insegnamento fondamentale del medesimo SSD, al fine di ottenere la convalida o la dispensa di un esame caratterizzante o di base nell'ambito del percorso di studio cui si intende accedere.

Art. 6

(Individuazione delle soglie di passaggio agli anni di corso successivi al primo)

L'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento di CFU, è disciplinata dai Regolamenti didattici di corso di studio.

Sino all'approvazione dei regolamenti di cui al precedente comma, il Consiglio di Dipartimento, su proposta della Commissione, provvederà con propria delibera ad individuare, per ciascun percorso di studio, il numero di CFU necessari per accedere agli anni di corso successivi al primo.

I Consigli di corso di studio, su proposta della Commissione, possono attribuire fino a 3 CFU aggiuntivi, al fine di consentire allo studente l'iscrizione all'anno di corso di laurea, ove già attivo, immediatamente successivo a quello spettante in ragione dei CFU conseguiti.

Art. 7

(Riconoscimento di CFU conseguiti presso Istituti di formazione, a seguito della frequenza di corsi di master, di perfezionamento o specializzazione)

Non possono essere riconosciuti CFU conseguiti presso enti di livello non universitario, con salvezza di eventuali convenzioni stipulate dal Dipartimento.

I CFU conseguiti a seguito della frequenza di corsi universitari di master, di perfezionamento o di specializzazione, possono essere riconosciuti ove venga autocertificato nei modi di legge, per ciascun insegnamento, il SSD, i CFU, lo svolgimento di un esame finale ed il voto conseguito.

In caso di mancata indicazione del solo SSD, sulla base del programma d'esame sostenuto dallo studente, i Consigli di corso di studio, su proposta della Commissione, possono procedere autonomamente all'individuazione dei SSD cui attribuire i CFU acquisiti.

È in facoltà dei Consigli di corso di studio, su proposta della Commissione, valutare le ulteriori esperienze formative, svolte presso enti universitari o in convenzione, ai fini

della dispensa o convalida di tirocini e stage curriculari.

Art. 8

(Riconoscimento dei CFU conseguiti presso Università telematiche)

Il Consiglio di Dipartimento, su proposta della Commissione, stabilirà con propria delibera i requisiti per la valutazione delle richieste di cui alle lettere da a) b) c) d) ed f), del precedente art. 1, riguardanti le carriere svolte presso Atenei che prevedono l'erogazione delle attività didattiche unicamente in modalità telematica.

Art. 9

(Valutazione delle carriere sostenute all'estero)

I CFU relativi ad esami caratterizzanti o di base sostenuti presso Atenei stranieri possono essere riconosciuti nella misura massima del 50%.

I CFU relativi ad esami a scelta possono essere riconosciuti anche nella misura del 100%, previa valutazione dei programmi svolti.

Art. 10

(Autorizzazione a sostenere esami presso altri Dipartimenti)

Gli studenti, previa richiesta motivata in riferimento alla coerenza con il percorso formativo intrapreso, possono essere autorizzati a sostenere fino ad un massimo di tre esami, non inseriti nel piano di studio, presso Dipartimenti diversi da quello di iscrizione. Gli insegnamenti oggetto della richiesta non devono risultare già attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania *Luigi Vanvitelli*.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Consiglio di corso di studio, su proposta della Commissione, previa valutazione della coerenza della richiesta con gli obiettivi del percorso formativo.

Art. 11

(Prevalutazioni)

I singoli Commissari provvedono ad effettuare prevalutazioni, in merito a convalide e dispense di esami sostenuti, su richiesta degli interessati inviata all'Area didattica del Dipartimento.

Le prevalutazioni hanno carattere meramente indicativo e non sono vincolanti nei confronti dell'attività svolta dalla Commissione e dai Consigli di corso di studio. L'esito della prevalutazione potrà comunque essere allegato alla domanda di iscrizione.

Art. 12

(Modalità di presentazione delle richieste di prevalutazione)

Le richieste di prevalutazione devono essere indirizzate al Responsabile dell'area didattica del Dipartimento di Giurisprudenza, il quale provvederà ad assegnarle, in numero massimo di cinque, a ciascun Commissario nell'ordine stabilito da un apposito elenco redatto dal Presidente della Commissione.

L'istanza dovrà essere corredata da un'autocertificazione da cui si evincano gli esami sostenuti, il relativo SSD e i CFU attribuiti, nonché dalla indicazione del percorso di studio al quale si intende accedere.

Art. 13

(Rapporti con l'Ufficio di Segreteria studenti del Dipartimento)

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria studenti è componente di diritto della Commissione ed ha facoltà di delegare, volta per volta, altro impiegato in sua sostituzione. Partecipa alle riunioni della Commissione con diritto di voto concorrendo alla formazione del quorum.

All'esito dei lavori, la decisione assunta dai Consigli di corso di studio, su parere della Commissione, è vincolante per l'Ufficio di Segreteria studenti che, pertanto, è esonerato dall'effettuazione di ogni ulteriore verifica relativa al merito delle decisioni assunte con riguardo alla valutazione delle carriere studentesche ed al riconoscimento di CFU.